



## **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"**

**per i servizi sociali Ambito Territoriale S01\_3**

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

### **CONVENZIONE**

**FRA**

**L'AZIENDA CONSORTILE "AGRO SOLIDALE" – AMBITO TERRITORIALE S01\_3**

**E**

**L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SUPERABILE ONLUS"**

**PER IL SERVIZIO CAMPO ESTIVO PER MINORI 6-12 ANNI NEL COMUNE DI PAGANI (SA)**

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Luglio in Via Pittoni, n. 1 di Pagani(SA) presso la sede dell'Azienda "Agro Solidale" del Comune di Pagani Capofila del Piano di Zona Ambito Territoriale S01\_3

**fra**

l'Azienda Speciale Consortile "Agro Solidale" per i servizi sociali Ambito Territoriale S01\_3 (Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio), P. IVA05548710655, rappresentata dal Direttore dell'Azienda dott. Porfidio Monda, nato a Sarno il 01.06.1954, giusto Contratto di nomina n. del 15.05.2016

**e**

il sig.re Alfonso Di Bartolomeo, nato a Cava Dei Tirreni (SA) il 07/01/1975, e residente a Pagani (SA) alla via A. Malet n.2, Rappresentante Legale dell'Associazione di persone con Disabilità & Co. "Superabile ONLUS", con sede legale alla via Napoli n.26, Pagani (SA) e sede operativa alla via De Gasperi 84016 Pagani (SA)CF.94038790658 e P.IVA 05432390655, iscritta con Decreto n.376 del 17/04/2012 al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

### **PREMESSO**

-che la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art.5 comma 3, prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

- che la legge regionale n. 11/2007 all'articolo 14, prevede la possibilità per gli enti pubblici di stabilire forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale anche attraverso le convenzioni previste dalla legge regionale n.9/93, dalla legge n. 266/90 e la 383/00;

- che il Piano di Zona Sociale dell'Ambito S01-3, ha previsto la realizzazione di servizi per minori;

- che Legge n. 383/00 e la Legge 266/91 riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività delle associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;



## **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"**

**per i servizi sociali Ambito Territoriale S01\_3**

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- che l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 recita: *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*.

- che tra i compiti istituzionali dei Comuni associati, ai sensi della legge regionale n. 11/07 vi è quello di prevedere interventi specifici per le persone minori, nonché valorizzare il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali quale condizione per favorire una cultura accogliente e solidale, promuovere progetti nell'ambito delle politiche per i minori e le famiglie, favorire la creazione di centri di aggregazione, sviluppare azioni e condizioni volte a favorire la prevenzione all'esclusione sociale delle persone minori di età;

-che la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali ", disciplina al paragrafo n. 6.2 "Convenzioni con associazioni di volontariato";

- che con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08luglio 2019 è stato approvato l'Avviso Pubblico di iscrizione al campo estivo per minori 6-12 anni del Comune di Pagani e relativo modulo di domanda;

- che con prot. n. 7624 del 09/07/2019 l'Azienda Consortile "Agro Solidale" richiedeva la disponibilità a realizzare un Campo Estivo all'Associazione di Promozione Sociale "Superabile Onlus", in aggiunta alla gestione del Servizio Centro Aggregativo per Disabili del Comune di Pagani, di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30 gennaio 2018, prot. 562 e di cui alla D.D. n. 27 del 30 gennaio 2018, con procedure in Convenzione a rimborso spese rendicontate;

- con prot. n. 7930 del 17/07/2019 l'Associazione di Promozione Sociale "Superabile Onlus" ha trasmesso un preventivo di spesa per il campo estivo per 50 minori del Comune di Pagani (SA) dai 6-12 anni;

- che con Determina n. \_\_\_\_ del 19/07/2019 è stato affidato il servizio di realizzazione del campo estivo 6-12 anni per il Comune di Pagani all'Associazione di Promozione Sociale "Superabile Onlus";

### **Verificato che**

- l'Associazione di Promozione Sociale "Superabile ONLUS" è regolarmente iscritta con Decreto n.376 del 17/04/2012 al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- dispone dell'organizzazione del personale e dei volontari necessari ad assicurare la realizzazione, il rispetto dei tempi e la qualità del servizio;



## **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"**

### **per i servizi sociali Ambito Territoriale S01\_3**

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

- si rende disponibile a realizzare con risorse umane proprie l'effettiva realizzazione del servizio campo estivo per minori 6-12 anni per il Comune di Pagani, come definite nella Determina n. \_\_\_\_\_ del 19 Luglio 2019;
- la stessa dispone di tutte le necessarie coperture assicurative;

#### **Dato atto che**

- per le Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale ONLUS, con rimborso spese a rendicontazione e su presentazione dei giustificativi di spesa, non è prevista acquisizione del CIG;
- la presente Convenzione è finanziata con fondi comunali;

#### **Si conviene quanto segue**

#### **Art.1 Oggetto**

La presente Convenzione regola i rapporti fra l'Azienda Consortile Agro-Solidale e l'Associazione di Promozione Sociale "Superabile ONLUS" con lo scopo di garantire nel Comune di Pagani, Capofila dell'Ambito S01\_3, la realizzazione del Servizio di campo estivo per minori 6-12 anni per il Comune di Pagani, finalizzato all'integrazione e coinvolgimento dei minori;

#### **Art.2 Obblighi dell'Associazione di Promozione Sociale**

1. L'Associazione si impegna a svolgere le attività programmate con le modalità e le finalità indicate nel preventivo, prot. n. 7930 del 17/07/2019, che allegato alla presente rappresenta parte integrante e sostanziale;
2. L'Associazione si impegna a realizzare le attività a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione, per il mese di agosto 2019, per n. 50 minori residenti nel Comune di Pagani, presso la struttura "Olimpia Sport Village" sita in Nocera Inferiore (SA), per 15 giorni totali (8 ore al giorno);
3. L'Associazione assicura lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate. I volontari dell'Associazione dovranno essere sempre prevalenti per numero e prestazioni rispetto a eventuali lavoratori dipendenti o autonomi, di cui l'organizzazione intenda avvalersi per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta;
4. L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione al Direttore dell'Azienda "Agro Solidale" delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori;
5. Gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione devono essere in possesso dei requisiti professionali, tecnici e di moralità, necessari allo svolgimento delle attività e coperti da specifica polizza assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione comunicherà l'elenco dei volontari e degli operatori impegnati nelle attività con annesso certificazioni anti-pedofilia.

#### **Art. 3 Obblighi dell'Azienda Consortile "Agro-Solidale"**



## **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"**

**per i servizi sociali Ambito Territoriale S01\_3**

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

L'Azienda si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa per lo svolgimento delle attività su presentazione di apposita rendicontazione e documentazione giustificativa e corredata da una relazione finale nel limite massimo omnicomprensivo di ogni onere e tasse di 13.500,00 € così come segue:

1. 5.000,00 € come acconto da liquidare entro 10 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
2. ulteriori 5.000,00 € a rendicontazione dei primi 5.000,00 €;
3. saldo a rendicontazione finale con annessa relazione sullo svolgimento del servizio.

### **Art.4Controlli**

L'Associazione si impegna ad essere disponibile anche durante lo svolgimento delle attività a confrontarsi con l'Azienda per ridefinire, eventualmente, la progettazione delle attività sulla base dell'evoluzione del servizio e di particolare esigenze che l'Azienda dovesse cogliere, e a vigilare affinché le attività siano rese nel rispetto dei diritti, della dignità e delle scelte degli utenti. Di tale attività dovranno redigere relazione finale da allegare alle rendicontazioni per il rimborso spese. Il Direttore dell'Azienda Consortile dispone controlli e verifiche periodiche dello svolgimento delle attività programmate e dei risultati conseguiti. (La relazione finale dovrà contenere i dati relativi alle presenze quotidiane dei minori (registro presenze sottoscritto dal genitore) e alle presenze degli operatori e dei volontari (registro presenze).

### **Art. 5 Privacy**

L'Associazione e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rilevarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dal Regolamento Ue 2016/679. In ogni caso l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabili a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

### **Art. 6 Durata e cause di risoluzione.**

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e per la durata di un mese (agosto 2019).

L'Azienda può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, in caso di: 1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate; 2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'organizzazione. La convenzione decade automaticamente: a) se nel corso della sua durata l'organizzazione per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro regionale istituito dalle singole Regioni, ai sensi dell'art.7 della Legge 383/00; a tal fine, è fatto obbligo all'organizzazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'Ente pubblico l'avvenuta conferma ad opera della componente Direzione Regionale.



## **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"**

**per i servizi sociali Ambito Territoriale S01\_3**

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

Dal canto suo, l'Azienda si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il servizio in qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sociale. In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione di Promozione Sociale compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

### **Art.7 Controversie**

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta dal Foro di Nocera Inferiore (SA).

### **Art. 8 Norme finali**

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1 della Legge 266/91. Le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ma mere attività progettuali sperimentali, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà e non lucrativi.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Associazione di Promozione Sociale  
Superabile ONLUS  
Il Legale Rappresentante  
D.re Alfonso di Bartolomeo**

---

**Azienda Consortile "Agro Solidale"**

**Il Direttore D.re Porfidio Monda**

---